

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO**

ROMA

MEMORIA DI RIASSUNZIONE

del ricorso R.G. n. 2889/2022

T.A.R. Lombardia – Milano

Sez. Terza

Nell'interesse del Prof. **Nicola MOLARO** nato a Napoli il 18/06/1977, residente in Milano, alla via Francesco Paolo Michetti, 18 (C.F. MLRNCL77H18F839T) rapp.to e difeso, giusta procura speciale in calce al presente atto, dall'Avv. Guglielmo Conca (C.F. CNCGLL67H06F839Q) con studio in (C.A.P. 00136) Roma, alla via Luigi Rizzo, 81 presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata, estratto dai Pubblici Registri REGINDE, elegge domicilio digitale: guglielmoconca@legalmail.it.

L'Avv. G. Conca chiede che le comunicazioni relative al presente procedimento vengano lui inoltrate al seguente numero di fax: 0689017858 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: guglielmoconca@legalmail.it

contro

Ministero dell'Istruzione (C.F. 80185250588), in persona del Ministro quale legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in (C.A.P. 00186) Roma, alla via dei Portoghesi, 12 – pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonchè

Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (C.F. 97254200153), in persona del Direttore Generale quale legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in (C.A.P. 00186) Roma, alla via dei Portoghesi, 12 – pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

ed inoltre

Ministero dell'Istruzione (C.F. 80185250588), in persona del Ministro quale legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con domicilio eletto in (C.A.P. 20122) Milano, alla via Carlo Freguglia, 1 – pec ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (C.F. 97254200153), in persona del Direttore Generale quale legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con domicilio eletto in (C.A.P. 20122) Milano, alla via Carlo Freguglia, 1 – pec ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

ed infine nei confronti di

Sig. Cesare Camardo (C.F. CMRCSR69M05L682U), presso la sua residenza in (C.A.P. 21100) Varese, alla via Calcinessa n. 36

per l'annullamento e/o integrale riforma previa sospensiva

a) del decreto prot. m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003613. del 30-08-2022, a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con il quale il ricorrente veniva depennato dalla graduatoria di merito della procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 come edita con D.D.G. Ministero Istruzione n. 1081 del 6 maggio 2022 per la classe di concorso B022 – Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali per la Regione Lombardia per la ritenuta **mancanza di idoneo titolo di accesso** e, per l'effetto, escluso dalla procedura concorsuale in discorso; **b)** della graduatoria di merito rettificata, come allegata al decreto prot. m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003613 del 30-08-2022 impugnato *sub a)*, a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, nella parte in cui non risulta

ivi allocato il nominativo del ricorrente in conseguenza del provvedimento di depennamento dalla graduatoria e di esclusione dalla procedura concorsuale straordinaria impugnato sub *a)* per la ritenuta **mancanza di idoneo titolo di accesso**; *c)* di ogni altro atto preordinato, conseguente e/o connesso con quelli che precedono in ogni caso lesivi degli interessi della ricorrente tra cui in particolare, per quanto di ragione: 1) la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione dalla procedura per mancanza del titolo di accesso comunicata a mezzo mail in data 24/08/2022; 2) il provvedimento ignoto numero e data, come genericamente richiamato nel preambolo del decreto di esclusione a firma del D.G. U.S.R. Lombardia prot. m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003613 del 30-08-2022 con il quale non venivano ritenute meritevoli di accoglimento le controdeduzioni presentate dalla ricorrente all'esito del preannuncio di esclusione; 3) la tabella B allegata al D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 5/L della Gazzetta Ufficiale, serie Generale n. 43 del 22/02/2016 recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui, in relazione alle discipline di insegnamento accorpate nella novellata classe di concorso B022 e relativi titoli di accesso, non annovera, in quanto equipollente a quelli "tecnici" ivi indicati, il diploma in Arte applicata – sez. arte della grafica pubblicitaria e della fotografia in possesso del ricorrente e da questi indicato in sede di domanda quale titolo abilitante e legittimante la partecipazione alla procedura concorsuale in discorso

nonché per l'accertamento e la declaratoria

del diritto e/o interesse legittimo del ricorrente ad essere riammesso alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 come edita con D.D.G. Ministero Istruzione n. 1081 del 6 maggio 2022 ed incluso

nella relativa graduatoria regionale di merito con il punteggio originariamente conseguito, previa declaratoria di **equipollenza** tra il diploma di Maturità in Arte applicata – sez. arte della grafica pubblicitaria e della fotografia posseduto, dichiarato e trasmesso dal ricorrente con i diplomi Tecnici nomenclati nella tabella B allegata al D.P.R. n. 19/2016 ai fini della consequenziale legittimazione del primo a costituire valido titolo di accesso alla procedura concorsuale *de qua* relativamente alla classe di concorso B022.

Con il presente atto l'epigrafato docente riassume il ricorso **R.G. 2889/2022 come calendato innanzi il T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. Terza[^]**, all'esito dell'ordinanza collegiale n. 2684/2022 del 05.12.2022 con la quale il G.A. originariamente adito, nel declinare d'ufficio la propria competenza territoriale ex art. 15 C.P.A., ha individuato - a termini dell'art.15, comma 4 C.P.A - in codesto Ecc.mo Tribunale l'organo giurisdizionale deputato alla cognizione dei provvedimenti impugnati.

All'uopo vengono riproposti i motivi di illegittimità e le conclusioni come rassegnate nel ricorso introduttivo e che, nel presente ambito, integralmente si trascrivono.

FATTO

L'odierno deducente partecipava, giusta domanda numero protocollo m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1059580.15-06-2022, alla procedura concorsuale straordinaria, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D.G. Ministero Istruzione n. 1081 del 6 maggio 2022 e art. 59, comma 9-bis, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

Nel prefato ambito chiedeva di concorrere per la classe di concorso B022 – Laboratori di Tecnologie e Tecniche delle comunicazioni multimediali - valevole per l'ambito territoriale della Regione

Lombardia. Quale titolo di accesso alla procedura dichiarava il possesso dei seguenti requisiti legittimanti:

- 1) Diploma di scuola di II grado e Diploma di istruzione secondaria superiore in Arte applicata – sez. arte della grafica pubblicitaria e della fotografia;
- 2) Diploma di Istruzione Professionale, indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali – Articolazione Industria – opzione produzioni audiovisive in corso di conseguimento al momento della redazione della domanda di partecipazione, poi di fatto conseguito in data 08/07/2022 presso l'I.I.S. Marelli Dudovich in Milano, con la votazione di 85/100 (cfr. pag. 2 della domanda di partecipazione, sez. <<titoli congiunti>>).

All'esito del positivo espletamento dei vari steps concorsuali, la Prof.ssa Palmisano risultava utilmente inserita (posizione n. 39, punti complessivi 87,00) nella graduatoria finale dei vincitori per la classe di concorso B022

Senonchè in data 24 agosto 2022 la ricorrente si vedeva recapitare a mezzo mail, a cura della Segreteria dell'Ufficio VII dell'U.S.R. Lombardia, <<preannuncio>> di esclusione dalla graduatoria dei vincitori per la classe di concorso B022 a cagione della supposta mancanza di titolo congiunto.

Avverso il detto preannuncio il Prof. Molaro, per il tramite dello scrivente procuratore - in data 29/08/2022 - inoltrava a mezzo pec, a ciò espressamente facultato, controdeduzioni al fine di indurre la procedente amministrazione scolastica ad un <<ragionato ripensamento>> in ordine alla ventilata estromissione dalla procedura concorsuale in discorso.

In data 30/08/2022, **a distanza di sole 24 ore dall'inoltro delle controdeduzioni**, con Decreto prot. prot. m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003613, inviato alla mail del ricorrente oltre che pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione scolastica territoriale, il Direttore Generale dell'U.S.R. Lombardia

<< **VISTO** il citato provvedimento di approvazione della graduatoria (decreto 24 agosto 2022 DRLO 3450), il quale dispone che "l'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sul possesso dei

requisiti di ammissione alla presente procedura concorsuale e, in caso di carenza degli stessi, di disporre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti”;

CONSIDERATO *che in esito ai predetti controlli i candidati **Moilaro Nicola**...non risulta in possesso di titolo di accesso idoneo per l’insegnamento sulla classe di concorso **B022**;*

VISTI *gli avvisi di avvio del procedimento di esclusione inviati ai candidati interessati;*

RILEVATO *che le controdeduzioni trasmesse dagli interessati non risultano meritevoli di accoglimento;*

CONSIDERATA *pertanto la necessità di procedere al depennamento dei predetti candidati dalla graduatoria concorsuale, inserendoci contestualmente i successivi tre candidati in ordine di punteggio>>*

*disponeva il depennamento del Prof. Molaro dalla graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 6 maggio 2022, n. 1081 per la classe di concorso **B022 – Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali** per la regione **Lombardia** per manca di idoneo titolo di accesso.*

In conseguenza di quanto sopra, la graduatoria di merito, allegata al decreto di depennamento, veniva rettificata con il subentro, in ordine di punteggio, di un numero di candidati pari a quelli depennati.

QUESTO LO STATO DEGLI ATTI E FATTI DI CAUSA.

Orbene i provvedimenti impugnati sono illegittimi ed in relazione ad essa vorrà l'Ecc.mo Collegio adito adottare le statuizioni caducatorie del caso alla stregua dei seguenti motivi in

DIRITTO

I - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DEL D.M. N. 108/2022 COME RICHIAMATO DALL'ART. 3 DELLA LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. – DIFETTO E/O CARENZA DI ISTRUTTORIA – ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA - SVIAMENTO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 BIS LEGGE 241/90 SS.MM.II.

Prima di entrare nel vivo della res litigiosa, alcune brevi digressioni sulla natura e tipologia della procedura concorsuale in discorso, si impongono.

Quest'ultima veniva bandita dal Ministero dell'Istruzione con Decreto n. 1081 del 6 maggio 2022, a firma del Direttore Generale per il Personale Scolastico presso il Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione.

La procedura concorsuale era di natura <<straordinaria>> in stretta aderenza alle prescrizioni di cui all'art. 59-comma 9 bis del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni nella Legge 23 luglio 2021, n. 106 recante <<misure urgenti connesse all'emergenza da Covid, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali>>.

L'art. 59 citato del D.L. n. 73/20121, rubricato misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti dei posti comuni e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente, al comma 9 bis testualmente recita:

“9-bis. In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4^a Serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'[articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124](#). Il bando determina altresì il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica regione e per una sola classe di concorso e può partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia

maturato almeno un'annualità, valutata ai sensi del primo periodo. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo, **i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali.** Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'[articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59](#). **A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui al quinto periodo nonché' del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato.** Il percorso di formazione di cui al quinto periodo e la relativa prova conclusiva sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori”.

Trattavasi e trattasi dunque di una procedura selettiva <<straordinaria>> sia in ragione delle contingenze che l'hanno occasionata (misure emergenziali legate al Covid), sia in ragione dei requisiti di accesso oltre che per le modalità di svolgimento e di collocazione dei vincitori.

I requisiti di ammissione alla selezione e le modalità di svolgimento vengono disciplinate dal Decreto Ministeriale 108 del 28 aprile 2022 recante il Regolamento del concorso straordinario-bis docenti scuola il cui articolo 1, rubricato oggetto, testualmente recita:

“Il presente decreto disciplina le modalità di espletamento della

procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come sostituito dall'articolo 5, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, finalizzata al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente non compreso tra quello di cui al comma 4 del medesimo articolo 59 che abbia svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Il presente decreto disciplina, altresì, le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato, le caratteristiche del percorso di formazione, a cui partecipano i candidati vincitori collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito regionali, e della relativa prova conclusiva.

Il concorso è indetto su base regionale e articolato per classe di concorso, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado vacanti per l'anno scolastico 2021/2022, che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Sono fatti salvi i posti di cui al concorso per il personale docente bandito con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema di istruzione e di formazione n. 499 del 21 aprile 2020”.

A termini del successivo articolo 3 D.M. cit., rubricato Requisiti di ammissione e articolazione della procedura concorsuale straordinaria, come espressamente richiamato dagli artt. 3 e ss del bando di concorso – D.D.G. n. 1081/2022:

“...Ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge, sono ammessi a partecipare alla procedura straordinaria di cui al presente

decreto i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

a. **abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso** ovvero analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

b. non aver partecipato alle procedure di cui al comma 4 del medesimo articolo 59 o, pur avendo partecipato, non essere stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato, finalizzato all'immissione in ruolo, ai sensi del medesimo comma;

c. avere svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno, anche in assenza di specializzazione, è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso prescelta, fermo restando quanto previsto alla lettera d);

d. avere svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera c), nella specifica classe di concorso per la quale si concorre.

2. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui al comma 1, lettera a), abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

3. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento dalla procedura concorsuale.

4. La procedura concorsuale si articola nella prova disciplinare di cui all'articolo 4 e nella valutazione dei titoli di cui all'articolo 8.

5. I candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023 ai sensi dell'articolo 17 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione che ne integra le competenze professionali, secondo le modalità

definite all'articolo 18 del presente decreto.

6. Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui all'articolo 18 nonché del superamento del percorso annuale di formazione e di prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato”.

Orbene alla luce di quanto sopra significato e per quel che odiernamente ci occupa, per poter partecipare alla procedura concorsuale de qua, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare il possesso di abilitazione specifica o titolo di accesso alla classe di concorso B022-Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali secondo quanto prescritto nella Tabella B allegata al DPR 19/2016.

In sede di domanda di partecipazione, nell'apposita sezione (cfr. pag. 2), il Prof. Molaro indicava quale titolo di accesso il Diploma di Maturità in Arte applicata - sez. arte grafica pubblicitaria e della fotografia oltre al titolo congiunto, in corso di conseguimento, del diploma tecnico/professionale in Produzioni audiovisive.

Ebbene il predetto diploma di Maturità in Arte applicata non è stato ritenuto idoneo titolo di accesso per la sua presunta natura di diploma “artistico” e non tecnico/professionale al pari di quelli nomenclati nell'apposita Tabella ministeriale specifica per il ITP (Allegato B al DPR n. 19/2016).

In conseguenza di ciò il ricorrente - previo depennamento dalla graduatoria regionale (Lombardia) di merito relativa alla classe di concorso B022, nella quale originariamente occupava la posizione n. 37 con punteggio complessivo di 87 - veniva escluso dalla procedura concorsuale de qua.

Trattasi invero di una disarmonia lessicale, formale più che sostanziale, giammai in grado di legittimare il provvedimento di esclusione dalla procedura odiernamente avverso se solo la Commissione esaminatrice, in sede di valutazione dei titoli di accesso alla procedura concorsuale, avesse valutato la sostanziale <<equipollenza>> tra il diploma di maturità in arte applicata con il diploma professionale, configurandosi il primo al pari di quest'ultimo in termini plausibilmente idoneativi per l'insegnamento della disciplina relativa alla classe di concorso B022.

Tanto è vero ciò che non potrebbe spiegarsi diversamente anche l'esito positivo dei vari controlli effettuati dai Dirigenti degli Istituti Scolastici dove il docente Palmisano ha insegnato negli ultimi anni ai fini della validazione del punteggio all'esito del servizio di supplenza annualmente prestato ove l'abilitazione posseduta dall'istante, grazie al diploma in Arte applicata indirizzo comunicazione visiva - grafica pubblicitaria, è stato sempre ritenuto **coerente** per l'insegnamento nella classe di concorso B022.

Invero una sequela di incontrovertibili argomentazioni di natura storica ma anche e soprattutto giuridica militano in favore della ritenuta equipollenza. Di esse, nella presente sede, se ne offrirà in comunicazione una esaustiva disamina.

E valga il vero:

**1) NORMATIVA RELATIVA ALL'INTRODUZIONE DEL
BIENNIO SPERIMENTALE NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI E
NEGLI ISTITUTI D'ARTE**

- Gli Istituti d'Arte applicata hanno una lunga storia, nel nostro Paese; vennero introdotti col Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3123:

Art. 4. Le scuole ed istituti d'arte hanno il fine di addestrare al lavoro e alla produzione artistica, a seconda delle tradizioni, delle industrie e delle materie prime della regione. **Le scuole ed istituti d'arte hanno almeno un'officina**

Art. 6. Le materie d'insegnamento della scuola d'arte o corso inferiore dell'istituto d'arte si dividono in tre gruppi:

- a) lavoro d'officina, sotto la guida di un capo d'arte, che la dirige;**

- b) *disegno applicato, e plastica nelle sezioni in cui occorra, che possono essere insegnati dallo stesso capo d'arte;*
- c) *materie di cultura generale, che possono essere affidate a un abilitato all'insegnamento elementare.*

- *Al termine degli studi (triennali), previo esame di Stato, veniva rilasciato il diploma di Maestro d'Arte, che consentiva l'esercizio professionale o il proseguimento degli studi (con ammissione diretta alle accademie di belle arti).*

- *In seguito, con la legge 14 settembre 1970, n. 692 (intitolata: "Estensione agli istituti d'arte della legge 27 ottobre 1969, n. 754, concernente la sperimentazione negli istituti professionali"), per poter permettere l'accesso dei diplomati all'università, vennero istituiti corsi sperimentali in arte applicata di durata quinquennale, al termine dei quali si conseguiva la corrispondente maturità.*

- *Nello specifico, l'art. 1 comma 5 della succitata legge dispone: "Sempre ai fini di sperimentazione, con effetto dall'anno scolastico 1970-71 e sino alla riforma dell'istruzione artistica nel quadro dell'istruzione secondaria superiore, saranno istituiti presso gli istituti statali d'arte che ne facciano richiesta, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione previo parere di una commissione di esperti nominata e presieduta dal Ministro stesso, corsi biennali che estendano la durata degli studi a cinque anni e consentano ai giovani una formazione culturale ed artistica di livello di scuola secondaria di secondo grado quinquennale".*

- *All'art. 2 della medesima legge, possiamo leggere testualmente che: "Al termine dei corsi di cui al quinto comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, quale risulta modificato dal precedente art. 1, gli alunni sosterranno un esame di Stato per il conseguimento di un diploma di maturità d'arte applicata valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni a norma di*

quanto disposto dall'art. 3 della citata legge n. 754 del 1969 e ai corsi di laurea universitari ai sensi dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910”.

- A sua volta, l'art. 3 della richiamata legge 754 del 1969, dispone che: “Al termine dei corsi di cui ai commi secondo e terzo del precedente articolo 1, gli alunni sosterranno un esame di Stato per il conseguimento di un diploma di maturità professionale equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo, e valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle Pubbliche amministrazioni nonché a corsi di laurea Universitari. Al decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1, sarà annessa una tabella che preciserà la validità dei titoli conseguiti presso gli istituti professionali che non abbiano corrispondente indirizzo nel settore dell'istruzione tecnica, ai fini della indicata ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni, nonché a corsi di laurea universitari.”
- E' palese pertanto la volontà del legislatore di voler considerare **equipollenti** i titoli conseguiti presso gli istituti professionali e d'arte (questi ultimi per espresso richiamo della L. 692/1970) con quelli conseguiti presso gli istituti tecnici, soprattutto e a maggior ragione laddove il percorso di studi sia equivalente, se non addirittura sovrapponibile.
- Tale volontà legislativa è stata riconosciuta anche dalla giurisprudenza, peraltro risalente, secondo cui “In base all'art. 3 L. 27 ottobre 1969, n. 754, il diploma di maturità professionale è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo ed è valido per l'ammissione alla carriera di concetto nelle pubbliche amministrazioni” (**Cons. Stato, Sez. IV, sentenza 19 settembre 1995, n. 697**).
- In questo senso anche la nota prot. N. 10344/2003 del MIUR – Dipartimento per lo sviluppo dell'Istruzione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici – Ufficio VIII – sulla validità dei diplomi di

istruzione secondaria superiore: “.....omissis.....**i diplomi di stato di arte applicata**, si conseguono al termine di un corso di studi di durata quinquennale presso gli **istituti d'arte**; essi sono validi a tutti gli effetti, compresa l'iscrizione all'Università”.

2) NORMATIVA RELATIVA ALLE NUOVE CLASSI DI CONCORSO SUCCESSIVE ALLE LEGGI N. 754/69 E N. 692/70

• La legge n. 1074 del 1971 rubricata “Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante”, all'art. 1, comma 7 recita testualmente:” Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentite le competenti sezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, saranno rivedute e integrate le tabelle annesse ai D.P.R. 29 aprile 1957, n. 972, e 21 novembre 1966, n. 1298 , e successive modificazioni, anche al fine di eliminare dai titoli di studio che danno accesso agli esami di abilitazione all'insegnamento delle singole discipline, o di gruppi di discipline, quelli che con esse non abbiano stretta attinenza. **Con lo stesso decreto le classi di concorso che comprendono la stessa disciplina, o gruppo di discipline, sono raggruppate in un'unica classe nell'ambito delle scuole dello stesso grado, anche se di diverso tipo e indirizzo, ivi compresi gli istituti professionali e gli istituti di istruzione artistica.** Il decreto di cui al comma precedente determinerà anche la corrispondenza delle nuove classi di concorso con ognuna di quelle già esistenti”.

• Questa disposizione è stata completamente disattesa dal Decreto Ministeriale del 2 marzo 1972 che ha rivisto ed integrato le tabelle annesse ai D.P.R. 972/57 e 1298/66.

Le tabelle C e D, annesse al DM 2 marzo 1972 e contenenti le classi di concorso per l'insegnamento e i relativi titoli di accesso, se esaminate, danno l'esatta rappresentazione della perfetta corrispondenza tra le discipline insegnate nei laboratori dagli ITP in possesso del titolo di Maturità Tecnica per la Grafica pubblicitaria e

quelle insegnate nei laboratori degli Istituti d'Arte dai diplomati in possesso del titolo di Maturità in Arte Applicata della Grafica Pubblicitaria (o di Maestri d'Arte).

In base al disposto della legge 1074/71 le tabelle C e D sarebbero dovute confluire in un'unica tabella comprendente un'unica classe di concorso per le stesse discipline “nell'ambito delle scuole dello stesso grado, anche se di diverso tipo e indirizzo, ivi compresi gli istituti professionali e gli istituti di istruzione artistica”.

A riprova di ciò si riportano di seguito le tabelle C e D per l'insegnamento rispettivamente di “Laboratorio e reparti di lavorazione per le arti grafiche”, confluita oggi nella classe di concorso B022, ed “Esercitazioni di discipline della grafica, della fotografia e della stampa”, classe di concorso per l'insegnamento pratico nei laboratori degli Istituti d'Arte:

Tabella C

XXXII – Laboratorio e reparti di lavorazione per le arti grafiche	Reparti di lavorazione negli istituti tecnici industriali (indirizzo: arti grafiche) Stampa e legatoria; composizione, impaginazione, stampa e legatoria; composizione, stampa e legatoria negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato	Diploma di perito industriale per le arti grafiche e per le arti fotografiche
--	---	--

Tabella D

II – Esercitazioni di discipline della grafica, della fotografia e della stampa	Applicazioni di riprese fotocinematografiche e montaggio; calcografia e serigrafia; disegno animato (animatore); documentazione fotografica per la decorazione e l'arredo della chiesa; fotografia artistica; fotoincisione; grafica pubblicitaria; legatoria artistica e restauro del libro; linotipista; litografia e serigrafia; litografia e xilografia; ripresa fotocinematografica; serigrafia; stampa; stampa calcografica; stampa litografica; stampa litografica e serigrafica ; stampa xilografica; stampa e rifinitura; sviluppo, stampa e rilegatura; tecniche grafiche; tipografia; tipografo compositore; tipografo impressore; xilografia e calcografia	Diploma di maturità artistica; diploma di Maturità di Arte Applicata; diploma di Maestro d'Arte
--	--	--

- Dall'esame delle tabelle sopra riportate, appare evidente come le due classi di concorso **COMPRENDANO LE STESSE IDENTICHE**

DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO e come, soprattutto, le discipline relative ai laboratori degli Istituti d'Arte **SIANO MOLTO PIÙ NUMEROSE ED AMPIE DI QUELLE RELATIVE AI LABORATORI RIFERITI AGLI ITP**. È da evidenziare inoltre il fatto che, rispetto alle discipline oggi insegnate nella Classe di concorso B022-Laboratori di Tecnologie e Tecniche delle Comunicazioni Multimediali, vi sia una maggiore attinenza con le classi di concorso di cui alla tabella D, relativa ai laboratori degli Istituti d'Arte, piuttosto che con le classi di concorso di cui alla tabella C, inerente gli insegnamenti degli ITP.

- Non esiste alcun valido motivo che giustifichi la disapplicazione del disposto normativo di cui alla legge n. 1074 del 1971 ma, **in conseguenza di questa mancata applicazione, si è perpetuata negli anni l'anomalia che ha portato all'attuale irragionevole esclusione dei diplomati in Arte applicata dall'insegnamento tecnico-pratico**. Infatti, con il successivo Decreto Ministeriale del **18 giugno 1974 (contenente rettifiche ed integrazioni al DM 2 marzo 1972)** la tabella D, contenente le classi di concorso di esercitazioni di laboratorio per gli Istituti d'Arte, viene integralmente eliminata e sostituita (art. 4) dal **"doppione" della tabella A per insegnanti laureati**. Il fatto che fosse una duplicazione della tabella A è stato dimostrato di recente con il Decreto del Presidente della Repubblica 19 del 14 febbraio 2016 che, **nel riordinare le classi di concorso, ha accorpato le due tabelle (D ed A) nell'unica tabella A**.

- Le tabelle per l'accesso alle classi di concorso sono, in gran parte, la puntuale trasposizione, con un semplice copia-incolla, delle originarie vecchie tabelle previste dai DD.MM. del 2/03/1972, del 3/09/1982 e, infine, il n. 39/1998 per cui, l'originario mancato accorpamento delle tabelle C e D, ha prodotto come conseguenza la mancata indicazione del titolo di studio di maturità di arte applicata nelle ultime tabelle per l'accesso alle varie classi di concorso di cui al D.M. 19/2016.

- A suffragare la tesi che l'**esclusione** dei diplomati in arte applicata dall'insegnamento tecnico-pratico sia del tutto **irragionevole** ed

ingiustificata, la previsione contenuta nel DM 9 dicembre 1972, recante modifiche ed integrazioni al DM del 2 marzo 1972, che all'art. 5, stabiliva: "Ai fini del conseguimento dell'abilitazione negli istituti di istruzione secondaria, e dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnante tecnico-pratico, di insegnante d'Arte applicata e di Assistente nei Licei artistici, in aggiunta ai titoli di studio contemplati dalle annesse tabelle A, C, D ed E, sono validi anche quelli dichiarati equipollenti a detti titoli nei modi previsti dalle vigenti disposizioni, salvo i casi in cui la equipollenza a detti fini sia esclusa espressamente".

3) EQUIPOLLENZA TITOLI MATURITA' ARTE APPLICATA CON CORRISPONDENTI TITOLI TECNICI E PROFESSIONALI PER L'ACCESSO AI LABORATORI IN QUALITA' DI PERSONALE ATA

- A sostegno della tesi della **perfetta corrispondenza** del titolo di maturità in Arte applicata con quello di Istituto industriale e tecnico-professionale di uguale indirizzo, è il raffronto tra gli stessi titoli riguardo all'accesso al profilo di Assistente Tecnico relativamente alle Graduatorie e al reclutamento del Personale ATA.
- Nella formulazione delle graduatorie ATA per il profilo di assistente tecnico, il diplomato in Arte Applicata accede alle stesse aree di laboratorio cui accedono i diplomati di istituti tecnico- professionali o industriali di analogo indirizzo. Ad esempio con il diploma in Grafica Pubblicitaria accedono tutti indistintamente all'area **AR15**, per tutti i titoli su menzionati.
- Non solo. In base alle disposizioni della Legge n. 183 del 12 novembre 2011, negli istituti di secondo grado ove siano presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, viene accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico allo scopo di evitare duplicazioni di competenze tra aree e profili professionali, confermando con ciò che **"le competenze possedute per fare l'assistente tecnico in una determinata area di laboratorio sono le stesse necessarie per l'insegnamento tecnico-pratico nello stesso laboratorio"**: **NEGARE L'EQUIVALENZA DEI TITOLI IN ESAME È UNA COSA**

Il costrutto argomentativo testé copiosamente riferito, risulta vieppiù suffragato dagli esiti della relazione peritale commissionata al Prof. Ilario Luperini, già docente dal 1968 al 1978 di Storia dell'Arte e delle arti applicate negli Istituti d'Arte, dirigente scolastico dal 1979 al 2006 di scuole artistiche in Toscana nonché componente delle Commissioni del Ministero della Pubblica Istruzione.

Della detta relazione si offre in comunicazione il suo integrale contenuto, da intendersi parte integrante del presente ricorso.

E valga il vero.

“In conformità alla sequenza storica dei seguenti atti legislativi

- R.D. 22 giugno 1913
- R.D. 31 dicembre 1923
- R.d. 21 maggio 1924
- R.D. 29 giugno 1924
- R.D.L. 7 gennaio 1926
- R.D.L. 21 gennaio 1935
- L. 31 dicembre 1962
- L. 29 marzo 1965
- L. 14 settembre 1970
- D.M. 23 dicembre 1974
- D.P.R. 419 del 1974

ed alla luce del

- Progetto Leonardo relativo ai Licei artistici varato nel 1988
- Progetto Michelangelo relativo ai Licei artistici ed agli Istituti d'arte varato nel 1995

Considerato che la successiva normativa ha mantenuto la validità legale del titolo di studio di Maturità di Arte applicata fino all'entrata in vigore della riforma della scuola secondaria superiore nell'anno scolastico 2009/2010

Considerato inoltre il carattere di assoluta specificità professionale del curriculum della Maturità di Arte applicata, facilmente dimostrabile dalla sua struttura quinquennale in cui notevole rilievo hanno le

attività laboratoriali basate sull'esercizio delle tecniche tradizionali e delle nuove tecnologie

RITIENE

*CHE IL TITOLO DI STUDIO DI MATURITÀ DI ARTE APPLICATA IN ARTE DELLA GRAFICA PUBBLICITARIA E FOTOGRAFIA DEBBA CONSIDERARSI **EQUIPOLLENTE** AL DIPLOMA DI PERITO INDUSTRIALE PER LE ARTI GRAFICHE E PER LE ARTI FOTOGRAFICHE.*

Tutto quanto sopra dichiarato è fortemente avvalorato dalla struttura oraria del curriculum dell'Istituto d'Arte in cui la formazione professionale è data dal cumulo di ore a disposizione degli insegnamenti inerenti alle attività pratiche. Nella Sezione di Arte della Grafica pubblicitaria e fotografia, infatti, il Disegno professionale si avvale di 6 ore di insegnamento e le attività di laboratorio ammontano ad 8 ore settimanali, per un totale di 14 ore di insegnamento con carattere precipuamente professionale, su un totale di 39 ore settimanali.

A completamento dell'area di formazione professionale si aggiungono le 4 ore di Disegno Geometrico e le ulteriori 4 ore di Disegno dal vero. Il numero di ore di insegnamento settimanali attinenti alla formazione di una professionalità ricca ed articolata ammonta, dunque, a 22 ore, cioè un numero di ore superiore del 50% alle ore complessive settimanali di insegnamento. Ne deriva un curriculum in cui è fortemente privilegiata la formazione di un operatore con conoscenze, competenze ed abilità adatte, tra le altre cose, all'esercizio di una professione di alto livello nello specifico settore. Andando, inoltre, a consultare le premesse programmatiche alle discipline professionali, si legge che obiettivi precisi sono:

- fornire la capacità di riconoscere tecniche e i materiali impiegati nelle opere e negli oggetti storici;*
- elaborare creativamente modi di impiego delle tecniche e dei materiali;*
- fornire la capacità di produrre elaborati scegliendo soluzioni formali e tecniche frutto di un corretto uso dei codici della comunicazione e delle tecniche esecutive.*

Appare, dunque, in tutta evidenza che le conoscenze, le competenze e le abilità fornite dal titolo di studio di Maturità di Arte applicata, non solo sono equiparabili a quelle fornite dal diploma di perito industriale per le arti grafiche e pubblicitarie, ma rispetto a quest'ultime constano di un quid in più legato al senso estetico, condizione indispensabile per un operatore che non sia un semplice esecutore materiale ma una persona in grado di pensare e produrre creativamente>>.

*Ebbene alla luce delle copiose elucubrazioni rese risulta evidente la totale sovrapponibilità tra il diploma d'arte applicata con le materie di insegnamento della classe di concorso B-22 in discorso: **ERGO RISULTA NEI FATTI NON DIMOSTRATA LA LORO NON EQUIPOLLENZA!***

Peraltro, l'esperienza curriculare vissuta dal ricorrente nel quinquennio liceale prodromico al conseguimento del diploma di maturità in Arte applicata – sez. arte della grafica pubblicitaria e della fotografia conferma, ove mai ve ne fosse bisogno, la sostanziale omogeneità, sovrapposizione tra il suindicato diploma con quello tecnico/professionale. Risulta, infatti, per tabulas, che tra le materie di insegnamento del cursus studiorum sostenuto dal Prof. Molaro nel corso della sua esperienza liceale fossero previste, tra le altre, le seguenti discipline: Educazione visiva, Laboratorio delle Tecniche grafiche, Laboratorio fotocinematografico, Laboratorio di fotoincisione, Laboratorio di sviluppo, stampa e rifinitura, tutte operanti all'interno di una precipua area dipartimentale (visivo-percettiva e critico-operativa prevedenti, tra le altre, esercitazioni laboratoriali, tecnologia e progettazione: cfr. piano didattico istituti d'arte, in atti). Materie, quelle indicate che, a ben vedere, costituiscono le stesse identiche discipline di insegnamento oggetto della novellata classe di concorso B022, all'esito dell'accorpamento disciplinare di cui al DPR n. 19/16 (Laboratorio di reparti di lavorazione per le arti grafiche, reparti per il montaggio cinematografico e televisivo, reparti di lavorazione per le arti grafiche). Di tal chè continuare ad escludere dal novero degli I.T.P. i diplomati in

Arte applicata rappresenta una contraddizione in termini, esulante da qualsivoglia pratica congegna. Appartenere, per una perdurante dimenticanza ministeriale, ad un alveo (quello artistico) estraneo all'ambito tecnico professionale di afferenza degli Insegnanti tecnico-pratici abilitati all'insegnamento della B022, costituisce, lo si ribadisce, una disarmonia lessicale, formale più che sostanziale, giammai in grado di legittimare il provvedimento di esclusione dalla procedura odiernamente avversato se solo la Commissione esaminatrice, in sede di valutazione dei titoli di accesso alla procedura concorsuale, avesse valutato la sostanziale <<equipollenza>> tra il diploma di maturità in arte applicata con il diploma professionale, configurandosi il primo al pari di quest'ultimo in termini plausibilmente idoneativi per l'insegnamento della disciplina relativa alla classe di concorso B022.

**II – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 BIS
LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 SS.MM.II. - VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. – DIFETTO E/O
CARENZA DI ISTRUTTORIA – ERRONEA VALUTAZIONE DEI
PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – MANIFESTA
IRRAGIONEVOLEZZA - SVIAMENTO**

Ulteriore motivo di doglianza, come desumibile dalla scansione temporale dei fatti di causa, risiede nella speciosa circostanza che una volta ricevuto con mail del 24 agosto u.s., il preavviso di esclusione dalla procedura concorsuale ed inviate le relative controdeduzioni a termini dell'art. 10 bis L. 241/90 ss.mm.ii., nel decreto di esclusione adottato (30/08/2022) a distanza di sole 24 ore dall'inoltro delle controdeduzioni (29/08/2022), a queste stesse in sede di preambolo, l'U.S.R. Lombardia, nella persona del suo Direttore Generale, operava un formale ed apodittico cenno senza in realtà offrire la benchè minima contezza in ordine al percorso logico-motivazionale a fronte del quale le copiose elucubrazioni contenute nello scritto di parte <<non meritassero accoglimento>>.

La più autorevole giurisprudenza formatasi sul punto stigmatizza senza equivoci di sorta una condotta di tal fatta, essendosi ritenuto che: "A seguito dell'avviso dato ai sensi dell' art. 10 bis, l. n. 241 del

1990, l'Amministrazione non può limitarsi ad affermare in modo apodittico che non emergono nuovi elementi tali da far volgere la decisione in senso favorevole, essendo invece tenuta a dare espressamente conto delle ragioni che hanno portato a disattendere le controdeduzioni formulate (cfr., ex plurimis, **Consiglio di Stato, sez. III, 02/08/2021, n. 5686**).

DOMANDA INCIDENTALE DI SOSPENSIONE

Il fumus boni iuris si evince dalla parte motiva del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che consegue ai provvedimenti impugnati ne impone la sospensione. In particolare si consideri come l'impossibilità di poter accedere alla graduatoria finale di merito, dopo aver superato brillantemente tutte le prove concorsuali, non può che ridondare a detrimento del ricorrente che si vedrebbe privato, a cagione della condotta arbitraria della resistente amministrazione scolastica, di un'irripetibile opportunità di ingresso nei ruoli della pubblica docenza. A ciò si aggiunga che dal prossimo mese di gennaio 2023 verranno attivate, a cura degli Atenei territorialmente competenti, i corsi di formazione per i vincitori del concorso a termini dell'art. 18 del D.M. 108/2022, rubricato percorso di formazione e prova conclusiva, che in parte qua testualmente recita:

- 1. Il presente articolo individua le attività formative, le procedure, le modalità e i criteri di verifica del percorso di formazione a cui partecipano, con oneri a proprio carico, i candidati vincitori collocati in posizione utile nelle graduatorie di cui all'articolo 9.*
- 2. Il percorso di formazione assolve alle finalità di svolgere un confronto tra le competenze dell'aspirante e quelle del profilo professionale proprio del docente.*
- 3. Il profilo assunto come riferimento attiene a cinque dimensioni o aree della professionalità: culturale-disciplinare, metodologico-didattica, organizzativa, istituzionale-sociale, formativo-professionale.*
- 4. Il percorso, attivato dalle università, prevede quaranta ore di attività formative equivalenti a cinque crediti formativi universitari (CFU) e si conclude entro il 15 giugno 2023.*
- 5. Le attività formative previste per il percorso di formazione di cui all'art. 59, comma 9-bis del decreto-legge sono organizzate in tre aree*

tematiche di seguito riportate:

- *Formazione sulle dimensioni culturale-disciplinare, metodologico-didattica, e formativo-professionale (3 CFU – MPED/03 DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE)*
- *Formazione sulle dimensioni organizzativa e istituzionale-sociale – (1 CFU - SPS/07 - SOCIOLOGIA GENERALE)*
- *Elaborazione di un bilancio delle competenze e di un conseguente progetto di sviluppo individuale (1 CFU – MPED/04 PEDAGOGIA SPERIMENTALE)*

6. *Le competenze acquisite sono verificate mediante un esame orale sui contenuti del corso.*

7. *La valutazione finale afferisce alla padronanza dei contenuti, all'utilizzo di appropriate definizioni e riferimenti teorici, alla chiarezza dell'esposizione, al dominio del linguaggio specialistico e si intende superata dai candidati che conseguono una valutazione positiva.*

8. *A seguito del superamento dell'esame è rilasciato un certificato di frequenza che riporta i crediti formativi universitari (CFU) conseguiti e i relativi settori scientifico disciplinari (SSD).*

9. *Il mancato superamento della prova conclusiva comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato.*

10. *Mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale, ogni USR responsabile della procedura concorsuale rende nota la data entro la quale gli aspiranti dichiarano, secondo le modalità di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, il positivo superamento del percorso formativo>>.*

Infine si consideri che a cagione della ritenuta non equipollenza tra il diploma posseduto con quello tecnico/professionale preteso, il Prof. Molaro è stato depennato anche dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) (cfr. decreto versato nella fascicolazione di causa) con pratica impossibilità di risultare destinatario, per il corrente anno scolastico (ma anche per i prossimi, in mancanza di un'auspicata declaratoria giudiziale di equipollenza) di qualsivoglia incarico di docenza sia pure precario.

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'incidentale domanda di sospensione con vittoria di spese generali (15%), competenze di giudizio e refusione del contributo unificato da distrarsi tutte in favore del procuratore antistatario. Si comunica che ai fini del versamento del contributo unificato, è dovuto il pagamento di euro 325,00 versandosi in materia di procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli della pubblica docenza.

Roma-Milano,

Avv. Guglielmo Conca

Per tutti i motivi suesposti, voglia codesto Ecc.mo Collegio accogliere il ricorso in uno con l'incidentale domanda di sospensione che si reitera in sede di riassunzione nei termini originariamente spiegati nel giudizio *ab origine* calendato innanzi il T.A.R. Lombardia – Milano – Sez. Terza con il R.G. n. 2889/2022, con ogni altra conseguenza di legge in tema di vittoria spese generali (15%), refusione doppio contributo unificato occorso e competenze di giudizio da distrarsi tutte in favore del procuratore antistatario. Si comunica che ai fini del versamento del contributo unificato, nulla è dovuto giusta autodichiarazione reddituale del ricorrente sottoscritta ai fini dell'esonero dal detto incombente fiscale.

Roma,

Avv. Guglielmo Conca